

## **Omissis**

### **Svolgimento del processo**

quanto segue:

E' impugnata, con ricorso per regolamento di competenza, l'ordinanza del tribunale di Tivoli - sezione distaccata di Castelnuovo di Porto del 25.2.2011, emessa fuori udienza, con la quale il giudice adito "sciogliendo la riserva, dichiara la propria competenza ai sensi dell'art. 637 c.p.c. come meglio motivato in sentenza", assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il rinvio all'udienza indicata.

I ricorrenti G. e D.L.J., e C.P. L. contestano il provvedimento in questa sede impugnato ritenendo sussistere - trattandosi di vertenza fra difensore e cliente per il pagamento di compensi professionali - la competenza del giudice di Monza - sezione distaccata di Desio quale foro esclusivo del consumatore, nonché foro di residenza dei convenuti.

Resiste con memoria difensiva l'avv. M.R. la quale ha anche presentato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

### **Motivi della decisione**

quanto segue:

Trattasi di controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 (atto di citazione notificato il 10.5.2010).

In questo caso, la pronuncia con ordinanza soltanto sulla competenza suppone, tanto nel caso che la competenza venga affermata quanto nel caso che la competenza sia negata, il previo invito alla precisazione delle conclusioni. Se la decisione sulla competenza è adottata senza tale formalità ed ha contenuto positivo, disponendo, nel contempo, la prosecuzione del giudizio, non si configura decisione impugnabile con il regolamento di competenza (necessario). Diversamente, qualora la decisione abbia contenuto negativo ed il giudice, chiudendo la causa davanti a sé, declini la competenza.

In questo caso, si configura decisione impugnabile con il regolamento di competenza (necessario)(v. Cass. ord. 21.7.2011 n. 16005).

Nel caso in esame, il giudice del merito si è pronunciato (sulla competenza)

affermando la sua competenza a decidere sulla domanda davanti allo stesso proposta, senza il previo invito alle parti a precisare le conclusioni, ma con ordinanza riservata a scioglimento della quale, dopo avere dichiarato la propria competenza ai sensi dell'art. 637 c.p.c. "come meglio motivato in sentenza", ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c., con il rinvio a successiva udienza come fissata.

In tale ipotesi, il giudice monocratico ha espressamente (ma la medesima regola vale nell'ipotesi in cui il convincimento sulla competenza sia implicito) esternato in senso positivo - nell'ordinanza impugnata con il regolamento di competenza - il suo convincimento sulla competenza, dando provvedimenti per la prosecuzione del giudizio senza avere, però, provveduto agli adempimenti indicati.

Ciò comporta che una tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell'art. 42 c.p.c. (v. anche Cass. ord. 28.2.2011 n. 4986). Il ricorso per regolamento di competenza è, quindi, inammissibile.

La conclusione cui si è pervenuti esime questa Corte dal dovere rilevare che, in tema di competenza per territorio, qualora un avvocato abbia agito, con il procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere, dal proprio cliente, il pagamento di competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637 c.p.c., comma 3, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto nel senso della prevalenza del foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni speciali, la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente (Cass. ord. 9.6.2011 n. 12685).

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico solidale dei ricorrenti.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.